

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.19

Data: 17.05.2019

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000, pagamento spese di giudizio Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione – R.G.N 163/167 vertenza Comune di Fagnano Castello/Mollo Gennaro

L'anno **duemiladiciannove** il giorno diciassette del mese di **maggio**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, in SEDUTA ORDINARIA in prima convocazione, che è stata partecipata con avviso prot. 1795 del 26.04.2019, integrato con avviso del 15.05.2019 prot. 2060 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	NO
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11	ASSENTI N. 2

**CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

**PARTECIPA** alla riunione, il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto GRECO.

Enunciato il punto all'ordine del giorno i Consiglieri di Minoranza presenti (Brusco, Palermo M. T. e Speranza) chiedono, attraverso il Capo Gruppo Brusco, di essere considerati assenti al momento del voto (pur rimanendo formalmente in aula) e che non parteciperanno (come, in effetti, avviene) sia alla discussione che alle votazioni.

Terminata la discussione si procede quindi a due distinte votazioni per alzata di mano: una per l'atto, l'altra per la sua immediata esecutività.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.267/2000, pagamento spese di giudizio Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione –R.G.N 163/167 Vertenza Comune di Fagnano Castello/Mollo Gennaro", munita in calce dei Pareri Favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi rispettivamente dai responsabili del Servizio Affari Generali e del Servizio Finanziario ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Allegato Parere favorevole del Revisore dei Conti, formulato con Verbale n. 15/2019 del 8.05 2019 acquisito in data 09.05.2019 al protocollo comunale al N. 1981;

Ritenuto di approvare, pertanto e da quanto precede, integralmente e senza modifiche il suddetto atto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Viste le altre norme in materia;

con Voti 8 Favorevoli, espressi dai Presenti per Alzata di Mano (Assenti i Consiglieri Iapichino e Tarsitano Anna Maria, da considerare assenti su richiesta i Consiglieri: Brusco, Palermo M. T.e Speranza)

### **DELIBERA**

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.267/2000, pagamento spese di giudizio Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione – R.G.N 163/167 Vertenza Comune di Fagnano Castello/Mollo Gennaro".

Indi,

con Successivi Voti 8 Favorevoli, espressi dai Presenti per Alzata di Mano (Assenti i Consiglieri Iapichino e Tarsitano Anna Maria, da considerare assenti su richiesta i Consiglieri: Brusco, Palermo M. T. e Speranza)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.



## COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: [protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it)

### **PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000, pagamento spese di giudizio Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione – R.G.N 163/167 vertenza Comune di Fagnano Castello/Mollo Gennaro;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

#### **PREMESSO:**

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a.)** sentenze esecutive;
  - b.)** copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. )** ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d.)** procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e.)** acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### **ATTESO:**

- che il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, ha emesso la sentenza n. 17/16, pronunciata nel giudizio n.1138/2015 promosso dal Sig.Mollo Gennaro, con la quale il medesimo previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'art.63, comma 1 n.4 D.lgs 267/2000, ha annullato la deliberazione di sua decadenza dalla carica di consigliere comunale e per l'effetto ne ha ordinato la reintegrazione nella carica di consigliere;

- Che con la suddetta sentenza, il Tribunale di Cosenza:

- 1) ha condannato il Comune di Fagnano Castello al risarcimento dei danni nella misura di euro 5.000,00 oltre interessi;
- 2) ha condannato, altresì, il Comune di Fagnano al pagamento delle spese legali, liquidate nella misura di € 84,00 per spese vive e €1.200,00 oltre accessori per compensi professionali;

- Che il Comune di Fagnano Castello ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro; al fine di ottenere la riformula della stessa;

- Che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.1933/16 nella causa d'appello iscritta al n. 257/16 R.G. , in parziale riforma della sentenza N.17/16 appellata:

- condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore dell'attore , della somma di € 5.000,00, oltre interessi per come stabilito nella sentenza impugnata;

- compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento della restante metà, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, nei confronti di Mollo Gennaro, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. – Avv. Valerio Zicaro. (Sentenza interamente riconosciuta quale debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 28.07.2017, liquidata e pagata con determinazione n.83 del 27.09.2017 ) ;

Che il Comune di Fagnano Castello ha inteso proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.1933/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, **limitatamente** alla parte che condanna il Comune di Fagnano Castello al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali in favore del Sig. Mollo Gennaro;

Che la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 1906/18 ha rigettato il ricorso del Comune di Fagnano Castello condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00, per spese vive, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

## **CONSIDERATO**

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che; il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio ( così Cassa civ., Sez. I,16.06.2000, n. 8223 );

**CONSIDERATO**, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;

- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile ( il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso ( sul cui contenuto l'Ente non può incidere) ( Cfr. CdC- Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

**RITENUTO**, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 7.495,60, così scaturito:

SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA	€ 5.000,00 oltre accessori
	€ 750,00 RIMB. FORF. 15%
	€ 230,00 CASSA 4%
	€ 1.315,60 IVA 22%
	€ 200,00 spese vive
<b>TOTALE complessivo</b>	<b>€ 7.495,60</b>

restando ferma ed impregiudicata la verifica dell'esattezza delle somme effettivamente dovute al creditore;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le altre norme in materia;

ESPRIMENDO, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione –R.G.N 163/167 cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;
- **Di dare atto** che l'importo complessivo del debito fuori bilancio, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lett. a) e, pertanto, ammesso al riconoscimento, è pari ad € **7.495,60** (settemilaquattrocentonovantacinque/60), restando ferma ed impregiudicata la verifica dell'esattezza delle somme effettivamente dovute al creditore;
- **Di provvedere** al finanziamento della su indicata somma di complessivi € **7.495,60**

(settemilaquattrocentonovantacinque/60), con lo stanziamento di cui al capitolo 1057 titolo 1.10.99.99.999 -Missione 1 Programma 3, imputandola sul bilancio 2019 che trova la necessaria capienza;

- **Di allegare** al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;
- **Di dare atto** che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,
- **Di dare atto** che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,
- **Di precisare** che il riconoscimento di debiti fuori bilancio non comporta un riconoscimento di validità di atti e provvedimenti generatori dei debiti stessi e non ha valenza scriminante per l'eventuale responsabilità di coloro che li hanno posti in essere;
- **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Affari Generali di verificare, al momento della liquidazione e corresponsione delle somme, l'esattezza dei crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- **Di demandare** sin d'ora al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché si determini sulla materiale liquidazione delle spettanze dovute agli aventi diritto, una volta conseguita l'esecutività della presente deliberazione;
- **Di disporre** che copia dell'adottanda di deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;
- **Di comunicare** quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**Avv. Raffaele GIGLIO**

Si Esprime Parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Fagnano Castello, 26 aprile 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**Dott.ssa Cristina Aloia**



## COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: [protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 2019

#### AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Avv. Raffaele Giglio, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA  
quanto segue:

**Generalità del creditore: Mollo Gennaro**

**Oggetto della spesa:** Pagamento sorte capitale liquidata in sentenza.

**Tipologia del debito fuori bilancio :** SENTENZA N.1906/18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra il Comune di Fagnano Castello e il sig. Mollo Gennaro per avere il Comune di Fagnano Castello dichiarato l'incompatibilità del sig. Mollo Gennaro quale consigliere comunale per lite pendente, il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, ha emesso la sentenza n. 17/16, pronunciata nel giudizio n.1138/2015 promosso dal Sig.Mollo Gennaro, con la quale il medesimo previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'art.63,comma 1 n.4 D.lgs 267/2000, ha annullato la deliberazione di sua decadenza dalla carica di consigliere comunale e per l'effetto ne ha ordinato la reintegrazione nella carica di consigliere;

- Che con la suddetta sentenza, il Tribunale di Cosenza:

- 1) ha condannato il Comune di Fagnano Castello al risarcimento dei danni nella misura di euro 5.000,00 oltre interessi;
- 2) ha condannato, altresì, il Comune di Fagnano al pagamento delle spese legali, liquidate nella misura di € 84,00 per spese vive e €1.200,00 oltre accessori per compensi professionali;

- Che il Comune di Fagnano Castello ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro al fine di ottenere la riformula della stessa;

- Che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n..1933/16 nella causa d'appello iscritta al n.. 257/16 R.G. , in parziale riforma della sentenza N.17/16 appellata:

- condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.000,00, oltre interessi per come stabilito nella sentenza impugnata;

- compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento della restante metà, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, nei confronti di Mollo Gennaro, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. – Avv. Valerio Zicaro. (Sentenza interamente riconosciuta quale debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 28.07.2017, liquidata e pagata con determinazione n.83 del 27.09.2017);

Che il Comune di Fagnano Castello ha inteso proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.1933/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, **limitatamente** alla parte che condanna il Comune di Fagnano Castello al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali in favore del Sig. Mollo Gennaro;

Che la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 1906/18 ha rigettato il ricorso del Comune di Fagnano Castello condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00, per spese vive, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

SENTENZA N.1906/18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Epoca in cui è sorto il debito:** Anno 2018

**IMPORTO DA RICONOSCERE:**

SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA € 5.000,00 oltre accessori  
€ 750,00 RIMB. FORF. 15%  
€ 230,00 CASSA 4%  
€ 1.315,60 IVA 22%  
€ 200,00 spese vive

**TOTALE complessivo € 7.495,60**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

**a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:**

SENTENZA N.1906/18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**b)** che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

**c)** che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000

**Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente**

**CHIEDE**

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di **€ 7.495,60**

Allega la seguente documentazione :

SENTENZA N.1906/18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Fagnano Castello 26.04.2019**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1**

**Avv. Raffaele Giglio**



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA

## Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 15/2019 del 008.05.2019

### Parere su riconoscimento debiti fuori bilancio

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di Maggio , presso la sede del Comune di Fagnano Castello è convenuto il Revisore Unico dei Conti , Rag. Salvatore Suppa, per esprimere il proprio parere in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs n.267/200

#### IL REVISORE

#### VISTO

- L'art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
  - L'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
  - l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
  - il Regolamento di contabilità;

#### VISTO ANCHE

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, pervenuta a mezzo [pec](#) il 03.05.2019, avente ad oggetto " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000, pagamento spese di giudizio Sentenza N. 1906/2018 Corte Suprema di Cassazione –R.G.N 163/167 vertenza Comune di Fagnano Castello/Mollo Gennaro;

#### CHE

- le somme liquidate in sentenza, in oggetto, al Sig Mollo Gennaro ammontano a €. 7.495,60, così ripartite:

somme liquidate in sentenza	€ 5.000,00
rimborso forf 15%	€ 750,00
cassa 4%	€ 230,00
iva 22%	€ 1.315,60
spese vive	€ 200,00
<b>totale complessivo</b>	<b>€ 7.495,60</b>

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA

---

## Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 15/2019 del 008.05.2019

La necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilanci, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, limitatamente alle proprie competenze, al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi €7.495,60 sulla proposta di delibera in oggetto, trovando copertura al Capitolo 1057,

INVITANDO

l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario, ricordando che:

- Ai sensi dell'art.227 del Dlgs 267/200 le delibere recanti il riconoscimento del debito fuori bilanci dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165 del 30.03.2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Il Revisore dei Conti  
Rag. Salvatore Suppa

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**IL SINDACO**  
Avv. Giulio TARSITANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Umberto GRECO

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi annotata al n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE INCARICATO**  
\_\_\_\_\_

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>E' divenuta esecutiva, perché:</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1</b> Avv. Raffaele GIGLIO</p>	<p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1</b> Avv. Raffaele GIGLIO</p>
--	---

**Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.**